



## 2. MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL PALIO

### CAP. II - Dei rapporti tra il Comune e le Contrade e del Capitano

Sono stati modificati gli articoli **15** c.1, **17** quasi in toto e il **19** c.2.

**Art. 15** – E' relativo alle cause di **ineleggibilità** del Capitano definite al comma 1 e alla decadenza dalla carica stabilita dal comma 2.

Il comma 1 che recitava:

*Non sono eleggibili alla carica di Capitano:*

- a) *coloro che non abbiano compiuto la maggiore età*
- b) *gli interdetti, gli inabilitati e coloro che si trovino in stato di fallimento*
- c) *coloro che abbiano riportato condanna per **reato comune**, non colposo.*

è stato modificato alla lettera **c.** nel seguente modo:

*c) coloro che abbiano riportato condanna **definitiva per un delitto non colposo**, precisando quindi che la condanna deve aver espletato tutti i gradi di giudizio e che il reato contemplato è quello definito **delitto**, escludendo quello di minore gravità di tipo "contravvenzionale".*

Il comma 2 (ineleggibilità nei casi b e c e quindi decadenza) non è stato modificato.

**Art. 17** – E' relativo ai **collaboratori** del Capitano ed i commi sono passati da 6 ad 8.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- I **Fiduciari** (Tenenti o Mangini) proposti dal Capitano passano dunque **da due a tre**, come è ormai prassi consolidata [c.1]: *Il Capitano la cui nomina sia stata debitamente approvata, non meno di 10 giorni prima dell'assegnazione dei cavalli, ha la facoltà di proporre all'Autorità Comunale **Il tre** suoi Fiduciari nelle funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento del Palio.*
- Una nuova versione del comma 2 recupera in parte la precedente: *I **Fiduciari sostituiscono** il Capitano in caso di assenza o impedimento, nei termini e con le forme di cui all'art. 14 [c. 2], mentre la parte relativa alla loro **ineleggibilità** è stata inserita nel successivo comma 7 di nuovo inserimento (v. seguito).*
- L'approvazione della nomina dei Fiduciari da parte della Autorità Comunale, esplicitamente prevista al comma 2 del precedente Regolamento, è stata eliminata essendo ricompresa nel successivo Art. 18 c.3. che non è stato modificato: *Pure in via eccezionale i Capitani possono farsi rappresentare da uno dei Fiduciari di cui l'Autorità Comunale abbia **approvata la nomina** ai sensi dell'art. 17.*



- Restano invariate la **sostituzione** del Capitano da parte di un Fiduciario: *La sostituzione deve avvenire però in modo che in rappresentanza della Contrada si abbia in ogni caso la presenza di una sola persona [c. 3]* e la **designazione**: *La designazione dei Fiduciari deve essere fatta per ogni Palio (quindi anche l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale) [c. 4].*
- E' aggiunta al comma 5 la nuova figura del **Vice-Barbaresco**: *Il Capitano comunica all'Amministrazione Comunale per ogni Palio e nei termini di cui al primo comma, i nominativi del Barbaresco e del Vice-Barbaresco, soggetti all'approvazione dell'Autorità Comunale, che dovrà motivare l'eventuale diniego [c.5]* che recupera il precedente comma 6 (*nomina del Barbaresco*).
- Il nuovo comma 6 prevede che anche il nome del **Veterinario** della Contrada venga comunicato dal Capitano in via preliminare per ciascun anno e non più solo in caso di necessità (come componente del Collegio Veterinario istituito quando necessario per accertare l'impossibilità del cavallo di correre il Palio, ex art. 50 commi 7 e 8). Il comma precisa inoltre, per poter far fronte alle sopraggiunte problematiche anti-doping, che sia scelto all'interno dell'**Albo professionale**: *Il Capitano Comunica all'Autorità Comunale, per ogni anno e nei termini di cui al primo comma, il nominativo del Veterinario di fiducia, scelto nell'Albo dell'Ordine professionale [c. 6].*
- Il nuovo comma 7 stabilisce che **tutti i collaboratori** del Capitano devono risultare **eleggibili**: *I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco e il Veterinario non devono trovarsi in alcuno dei casi previsti dal precedente art. 15 [c.7].*
- Il nuovo comma 8 sul **decadimento** dei collaboratori del Capitano recupera il precedente comma 5 che era relativo ai soli Fiduciari e comprende anche gli altri collaboratori: *I Fiduciari, Il Barbaresco, Il Vice-Barbaresco e il Veterinario decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano [c.8].*

**Art. 19** – E' relativo al **numero dei Fiduciari** del Capitano ammessi sul palco dei Giudici per assiste al Palio (intendendo anche per le prove).

A seguito di quanto previsto dal nuovo comma 1 dell'art. 17 (il numero dei Fiduciari passa da due a tre) la semplice e necessaria modifica lessicale conferma quanto già regolamentato in precedenza (*Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere **soltanto i venti** Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio):* *Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere **soltanto venti tra i** Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio [c.2].*

contrada della tartuca



### **CAP. III – Dei sorteggi preparatori e del mossiere**

Al Capitolo non è stata apportata alcuna modifica.